

Avv. Anna Vasquez
via M. Grimaldi, 8
94100 ENNA
tel fax 0935 500248
c.f. VSQNSL57E70C351R
PEC annasalvatricemaria.vasquez@avvocatienna.legalmail.it

TRIBUNALE DI ENNA MAGISTRATURA DEL LAVORO
RICORSO ex art.700 c.p.c.

per Valeria Frontino, nata ad Enna il 05.11.1981, residente in Enna via Colajanni, 55

c.f. FRNVLR81S45C342D, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Vasquez, giusta procura allegata al presente atto, c.f. VSQNSL57E70C351R, tel/fax 0935 500248, pec.annasalvatricemaria.vasquez@avvocatienna.legalmail.it ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Enna, via. Mario Grimaldi, 8.

Il suddetto difensore dichiara di voler ricevere ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c. le comunicazioni al seguente indirizzo fax 0935 500248, pec.annasalvatricemaria.vasquez@avvocatienna.legalmail.it

ricorrente

contro

MINISTERO Dell'ISTRUZIONE in persona Ministro pro tempore

Ufficio scolastico provinciale per Enna-Caltanissetta, in persona Dirigente pro tempore

LICEO Scientifico "Farinato", in persona Dirigente Scolastico, tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, via della Regione Sicilia.

Resistenti

Per la rettifica delle graduatorie d'Istituto ATA III fascia, pubblicate il 17.08.2021 per il triennio 2021/2024 collocando la ricorrente nelle graduatorie delle istituzioni scolastiche richieste in domanda secondo il punteggio di 22,70 per il profilo di assistente amministrativo e 12,48 per il profilo di collaboratore scolastico.

IN FATTO

La ricorrente ha presentato, ai sensi del D. M. n.50 del 3 marzo 2021 domanda per

l'inserimento/conferma/aggiornamento nella graduatoria di Istituto III fascia ATA per il triennio 2021/2024 per il profilo di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico, individuando quale scuola cui indirizzare la domanda il Liceo Scientifico "P. Farinato" di Enna. (all.1)

Nella suddetta domanda in applicazione del punto 7.2 lett. C) della Tabella B, D.M.50/21,(all.2) che espressamente prevede quale titolo valutabile il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in *scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate* chiedeva la valutazione dei titoli di servizio conseguiti quale assistente amministrativo presso il centro di formazione professionale "Associazione D'Ovidio Multiproject" legalmente riconosciuto e accreditato presso l'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia CIR AAs493- D.D.G.n.4943 del 3.7.2017,(All.3) con sede legale in Gela , Corso Vittorio Emanuele,248 e sede operativa in Enna via Libertà,81, per i periodi indicati nei certificati di servizio che si allegano, (all.4-all.4 bis) e con punteggio ridotto alla metà di quello di cui.al punto 7.1 tab. B. D. M. 50/21

In virtù di tale domanda era stata utilmente collocata in graduatoria provvisoria dal Liceo Scientifico "Farinato", che doveva gestire la domanda col punteggio di 22,70, per il profilo di assistente amministrativo e di 12,48 per il profilo di collaboratore scolastico, come si evince dalla graduatoria provvisoria (all.5)

In seguito ad un reclamo di un terzo (all.6), che sosteneva che il servizio prestato dalla ricorrente non fosse valutabile, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "P. Farinato" ha ritenuto, inaudita altera parte e senza idonea motivazione, di accogliere il reclamo e di rideterminare il punteggio non riconoscendo quale titolo valutabile il servizio prestato presso il centro di formazione professionale "Associazione D'Ovidio Multiproject". (all.7)

Avverso tale illegittimo provvedimento l'odierna ricorrente proponeva reclamo (all.8), che veniva respinto (all.9) tal che nella graduatoria definitiva pubblicata il 17.08.2021 (all.10) alla ricorrente veniva assegnato il punteggio di 9,30 passando dalla posizione 68/97 alla 2192/2768 (avuto riguardo alla collocazione negli istituti richiesti)

Ciò premesso col presente ricorso d'urgenza si chiede la rideterminazione del proprio punteggio nelle suddette graduatorie essendo stato violato il diritto della ricorrente a vedere riconosciuti i titoli di servizio validamente effettuati.

In via preliminare

1. Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Il D.M. 50/2021 ha espressamente previsto all'art. 8, comma 4, che: *"Dopo tale approvazione la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro."*

Si è voluto così dirimere una questione che più volte era stata oggetto di giudizi innanzi alle Supreme Magistrate, accogliendo la giurisprudenza prevalente che si era espressa nel riservare alla giurisdizione amministrativa solo quelle procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di vincitori, mentre aveva ritenuto di competenza del Giudice Ordinario tutelare la pretesa dell'inserimento e della collocazione in graduatoria. (A. P. Cons. Stato 11/2013, TAR Lazio 7458/2015, Cons. Stato 3415/2015)

Tale questione pacificamente risolta dal dettato della norma ha come corollario quanto affermato dalle SS.UU. della Cassazione (3677 del 16.2.2009): *"il potere del GIUDICE ordinario di disapplicare atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano presupposti del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la*

circostanza che l'atto organizzativo sia definitivamente stabile per omessa impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macroorganizzazione rimanga operativo in generale e dall'altro venga privato di effetti nei confronti del dipendente interessato."

Quanto sopra è altresì disciplinato nello stesso D.M. 50/21 al comma seguente laddove si esplicita che: *"Gli aspiranti che abbiano presentato ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti di nullità della domanda o di esclusione, nelle more della definizione del ricorso e in possesso di provvedimento giurisdizionale non definitivo favorevole sono iscritti con riserva nella graduatoria"*.

Tale esplicito riferimento giustifica il ricorso ex art. 700 cpc e la decretazione d'urgenza, poiché è lo stesso legislatore a prevedere l'iscrizione con riserva per prevenire eventuali danni evidentemente non risarcibili al titolare del diritto all'inserimento in graduatoria.

Tanto premesso, ricorre la sig.ra Frontino Valeria, ut supra rappresentata e difesa, per i seguenti motivi :

IN DIRITTO

Violazione e falsa applicazione dell'art.6, comma 11, D.M.50/21, nonché del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione art.3 L.241/90 Difetto di motivazione

Il Dirigente scolastico ha accolto un reclamo irricevibile in quanto avente ad oggetto non il riesame del proprio punteggio, come previsto dalla norma, ma quello di un soggetto terzo, indicando circostanze non risultanti dalla graduatoria pubblicata, in cui viene evidenziato solo il punteggio totale e non i singoli elementi che concorrono alla determinazione di tale punteggio, sicché è evidente che il reclamante, di cui il Dirigente scolastico non ha fornito le generalità, ha in qualche modo violato il sistema ed ha avuto accesso illegittimamente ai dati ivi inseriti. Ci si riserva sul punto di segnalare il fatto alle autorità competenti.

Il Dirigente Scolastico inoltre non solo ha accolto un reclamo privo di qualunque fondamento giuridico ma ha anche violato il diritto di difesa e di contraddittorio sancito costituzionalmente, non avendo messo la ricorrente nelle condizioni di svolgere le proprie difese.

Il provvedimento di rideterminazione del punteggio è altresì nullo e illegittimo anche per difetto di motivazione.

L'art.3 L.241/90 pone infatti un principio generale applicabile a tutti gli atti amministrativi, in quanto la P.A. deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, pena la illegittimità dell'atto, il che non può riscontrarsi nel provvedimento di rideterminazione del punteggio che non spiega in alcun modo il motivo della modifica se non in una generica autotutela.

Ma la procedura di verifica e controllo prevista dall'art.6 del D.M. 50/2021 prevede ben altro come si rileva dal testo normativo, che qui riportiamo testualmente, evidenziando l'abuso di potere cui il Dirigente scolastico è incorso:

11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettuate, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

12. All'esito dei controlli di cui al comma 11, il dirigente scolastico che li ha effettuati convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato

3. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il

dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. 14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

Come è evidente il dirigente scolastico è andato oltre il proprio compito di valutazione formale delle domande e attribuzione del punteggio in via provvisoria, poiché ha dapprima riconosciuto i titoli indicati impedendo alla ricorrente di proporre un circostanziato reclamo e, successivamente, in accoglimento di un reclamo che ha per oggetto la rideterminazione non del proprio punteggio in graduatoria ma di quello di terzi, che assumono la veste giuridica di controinteressati, senza comunicare tale atto alla parte interessata con termine per eventuali osservazioni, ha disposto la rettifica del punteggio con atto di puro arbitrio e senza esaminare le ragioni e la documentazione che invece sarebbe stata esaminata in sede di validazione della graduatoria, come previsto dalla norma.

Violazione e falsa applicazione del punto 7.2 lett. C tabella B D.M. 50/ 21 e art.1.comma 3 D. Lgs n.76/2005.

La rettifica del punteggio è illegittima poiché non tiene conto che l'attività lavorativa espletata presso un Ente di formazione accreditato, può essere inquadrata quale servizio svolto presso "scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate", come previsto nel punto 7.2 lett. C tabella B del D.M.50/2021 Il decreto ministeriale, infatti, nel fare riferimento alle scuole legalmente riconosciute non specifica od esclude gli enti di formazione, limitandosi ad una elencazione generica delle scuole non statali, fra cui devono senz'altro includersi anche i centri di formazione riconosciuti dalle Regioni. Tale assunto deriva dall'art.1 comma 3 del D Lgs n.76/2005 laddove così recita: "*La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.*"

La suddetta norma, dunque, equipara il sistema statale a quello di formazione regionale, per cui i Centri accreditati dalle Regioni e che forniscono una formazione che dia diritto ad una qualifica costituiscono, a tutti gli effetti, un canale parallelo agli Istituti statali e non statali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione/formazione, sicché possono rientrare a pieno titolo nella locuzione di scuole secondarie, cui si accede dopo aver compiuto la scuola primaria.

Una interpretazione diversa, che esclude i centri di formazione, come pare è quella data dal Dirigente Scolastico, si pone in contrasto con una norma di rango superiore che pertanto non può essere disattesa o modificata da una norma secondaria, anche perché nell'interpretazione di una norma deve darsi prevalenza a quella che la pone in modo armonico e non confliggente all'interno di una normativa complessa di cui parti fondamentali sono le leggi quadro o di indirizzo generale, che non

possono essere disattese o disapplicate da provvedimenti successivi, che invece vanno interpretati ed applicati alla luce di tali norme.

E' chiara nel D.Lvo. 76/2005 la volontà del legislatore di realizzare un sistema armonico di istruzione /formazione in cui abbiano un compiuto ruolo i centri di formazione accreditati presso le Regioni. Al riguardo è indicativo l'accoglimento delle osservazioni della 7 Commissione Senato, durante i lavori parlamentari, che in particolare esprimeva la necessità di comprendere fra le istituzioni del primo e secondo ciclo in cui si realizza il diritto-dovere anche quelle formative accreditate dalle Regioni /art.1 comma 3) nonché di specificare che in attesa della definizione dei livelli essenziali di prestazione, le istituzioni formative sono accreditate dalle regioni ai sensi della normativa vigente in materia di accreditamento degli enti di formazione (articolo 6, comma 5)

Tale volontà legislativa di equiparazione tra istruzione e formazione è ancor più evidenziata al comma 4 art.2 che esplicita :*"ai fini di cui al comma 3 l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzino profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differenti livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione Europea.."*

Con la locuzione *scuole legalmente riconosciute*, secondo l'accezione comune, si intendono quelle che sono in grado di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, a prescindere se il riconoscimento debba essere fatto dallo Stato o da altro Ente Pubblico, ciò che dà rilevanza alla qualificazione giuridica è il rilascio di titoli di studio o, per la già specificata equiparazione fra istruzione e formazione, qualifiche professionali abilitanti all'esercizio di una professione.

Posto ciò, qualora il D.M.50/2021 dovesse essere interpretato in senso restrittivo con esclusione nell'ambito di applicazione dei centri professionali esso sarebbe illegittimo poiché contrario alla legge e pertanto se ne chiede la disapplicazione.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-51-97 Costituzione, recepiti dall'art.2 L.124/1999 e T.U.297/1994 ossia delle norme che hanno sancito il principio meritocratico quale accesso alla P.A.

In ultimo un'interpretazione che esclude i centri di formazione quale titoli valutabili sarebbe affetta da illogicità e in contrasto coi principi di eguaglianza, buon andamento, efficienza della Pubblica Amministrazione in quanto non terrebbe conto delle esperienze e competenze acquisite da chi ha lavorato in altri settori formativi, violando la ratio della norma che prevede un punteggio in graduatoria a chi ha maturato delle esperienze lavorative nel settore scolastico rispetto a chi non ha avuto nessun rapporto con tale istituzione. Negando il riconoscimento del servizio reso presso i centri di formazione metterebbe sullo stesso piano chi ha acquisito esperienza lavorativa nel settore e chi non ha tali competenze, violando l'art.3 C , ma anche l'interesse della P.A. ad avere a disposizione personale formato e competente.

Violazione e falsa applicazione della L.Regione Sicilia 23/2019 e di tutti gli atti amministrativi conseguenti, oltre ai rapporti Stato/Regione .

Il quadro normativo su esposto è completato in Sicilia dalla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 che nel disciplinare il sistema regionale della formazione professionale prevede all'art.2: a) *percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata non inferiore a 3 anni, in adempimento al diritto-*

dovere alla formazione per il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale ed europeo;

b) percorsi post qualifica che consentono l'acquisizione ed il conseguimento del diploma professionale. g) percorsi di formazione finalizzati all'inserimento lavorativo.

I percorsi formativi per dare diritto al rilascio di certificazione che dia accesso al mondo del lavoro sono regolati dall'8 L.R. cit.:" Formazione regolamentata

1. Per formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, si intende qualsiasi formazione specificamente orientata all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale
2. . 2. I corsi di formazione regolamentata sono realizzati da **enti di formazione accreditati** per la macro-tipologia formativa "formazione continua e permanente". 3. Per la realizzazione delle attività formative e per il rilascio di attestazioni valide ai fini di legge è richiesta l'autorizzazione regionale rilasciata dal dipartimento regionale competente. 4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale disciplina con decreto i requisiti di ammissione, la durata, le modalità di svolgimento e di realizzazione dell'esame finale dei corsi.

Il sistema formativo in Sicilia così come disciplinato dalle norme succitate e da quelle regolanti i rapporti Stato/Regione non può essere modificato o disatteso da un'interpretazione restrittiva che esclude il riconoscimento del servizio prestato presso i centri di formazione come sopra regolamentati e istituiti.

Tutto ciò premesso, il servizio di cui si chiede la valutazione nella graduatoria di che trattasi ha tutti i requisiti previsti dalle norme su citate:

in primo luogo, la ricorrente ha svolto il servizio per i periodi indicati nel certificato di servizio presso l'Associazione D'Ovidio Multiproject, Centro di formazione professionale, che è legalmente riconosciuto e accreditato presso l'Assessorato Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia CIR AAs493- D.D.G.n.4943 del 3.7.2017.

Il suddetto centro di formazione professionale è autorizzato a svolgere **corsi di formazione regolamentati**, secondo l'accezione su meglio specificata, rilasciando **attestato di qualifica livello III EQF** secondo quanto previsto dalla lett. a) art.5 L.R.23/2019 (*a) qualifica professionale: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio delle qualifiche professionali IeFP e al repertorio dei profili professionali regionali. È referenziata al II o III livello EQF*) ;e **attestato di abilitazione professionale, livello IV EQF**, secondo quanto previsto dalla lett.b, L.R. cit.: "(specializzazione: certifica l'acquisizione delle competenze previo accertamento delle stesse attraverso un esame finale. Fa riferimento al repertorio dei profili professionali regionali. Le competenze raggiunte permettono di approfondire e ottimizzare le conoscenze rispetto ad una particolare area professionale collegata al profilo professionale di riferimento. È referenziata al III, IV, V, VI o VII livello EQF.)

Tali titoli sono necessari per poter svolgere ai sensi della normativa vigente (L.1/1990) in tutto il territorio nazionale e in quello dell'Unione Europea le professioni di operatori del benessere: acconciatori- estetisti, come si evince dalle autorizzazioni assessoriali che si producono. (all.11).

Dalle autorizzazioni prodotte emerge in modo chiaro che il centro di formazione è sottoposto a continui controlli e deve rispettare orari, didattica, materie di insegnamento secondo quanto previsto nella regolamentazione del corso, con verifiche regionali intermedie e finali attraverso commissari esterni nominati dalla Regione per il rilascio delle qualifiche finali. (all.12). Quanto sopra prova in modo evidente che trattasi di percorso formativo legalmente riconosciuto ed inserito nell'ambito della ripartizione Stato/Regione fra istruzione e formazione professionalizzante, che comunque non può essere disgiunta e disattesa in sede di applicazione ministeriale.

La ricorrente è stata assunta nei periodi meglio specificati nei certificati di servizio allegati con la qualifica di impiegato d'ordine, II livello, svolgendo le mansioni di assistente amministrativo secondo quanto previsto dal CCNL settore scuole private.

Per quanto su esposto il centro di formazione Associazione D'Ovidio Multiproject rientra nel sistema regionale della formazione professionale e di conseguenza può definirsi scuola non statale legalmente riconosciuta e deve essere considerato illegittimo il provvedimento di rideterminazione del punteggio della graduatoria che esclude tali titoli di servizio.

Sul punto si è pronunciata la giurisdizione di merito, (Tribunale di Torre Annunziata sentenza n.3289/2019) relativamente alla graduatoria relativa al triennio 2018/2021, statuendo che il sistema educativo di istruzione e formazione è costituito in un unicum dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale:” *Il servizio prestato presso il Centro di Formazione Professionale risulta inquadrabile nella categoria scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate*”

Tutte le argomentazioni su esposte sono applicabili ad entrambi i profili richiesti dalla ricorrente (assistente amministrativo e collaboratore scolastico) in quanto, sia pure in misura diversa, i titoli di servizio sono valutabili in entrambe le graduatorie secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale di che trattasi.

Fumus boni iuris

Le superiori considerazioni sorreggono la sussistenza dei presupposti per l'ottenimento di un provvedimento ex art.700 c.p.c., essendo soddisfatto il requisito del fumus boni iuris.

Periculum in mora.

La rideterminazione del punteggio da parte del Dirigente Scolastico ha comportato che la ricorrente mentre nelle graduatorie provvisorie era collocata nella fascia compresa fra il 68 posto e il 96 con ottime possibilità di venire chiamata per ricoprire una supplenza, adesso trovasi nella fascia compresa fra la 2192/2768 posizione con nessuna possibilità di venire chiamata.

Ciò comporta un evidente pregiudizio al fine del conferimento di supplenze e assunzioni a tempo determinato nel periodo triennale di vigenza delle graduatorie, proprio perché nelle more della definizione del giudizio la stessa perderebbe ogni possibilità di incarico. I Dirigenti scolastici possono

attingere dalla suddetta graduatoria già dal mese di settembre 2021, da qui emerge la necessità di un provvedimento d'urgenza che eviti alla ricorrente ogni danno.

Il pregiudizio sarebbe grave non solo da un punto di vista economico, ma anche per il futuro lavorativo della ricorrente in quanto verrebbe meno la possibilità di acquisire altro punteggio utile per la collocazione in graduatorie a tempo indeterminato, inoltre il danno non sarebbe facilmente quantificabile non potendosi a posteriore ricostruire esattamente l'identica situazione che si sarebbe verificata in assenza della lesione del diritto. Si pensi all'accettazione di supplenze più lunghe o in sedi più vantaggiose. Tutto ciò non potrebbe essere oggetto di valutazione economica attenendo alla dignità e alla vita della persona, che si estrinsecano appunto nel lavoro che è uno degli elementi fondamentali della natura umana.

D'altro canto, come già osservato, il D.M.50/21 prevede la possibilità di una iscrizione provvisoria a seguito di provvedimento del Giudice, in modo da evitare che ogni esclusione o violazione del diritto possa arrecare danni ai soggetti interessati.

Alla luce delle considerazioni svolte,

VOGLIA

l'On.le Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:

ai sensi dell'art.700 cpc, ordinare in via cautelare al Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore e alle Amministrazioni convenute l'inserimento della ricorrente nella graduatoria III fascia ATA e di riflesso nelle scuole indicate in domanda con l'attribuzione di un punteggio pari a 22,70 nel profilo assistente amministrativo e 12,50 nel profilo collaboratore scolastico per il triennio 2021/2024 della provincia di Enna e l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali;

nel merito, previo accertamento della nullità e /o illegittimità con conseguente disapplicazione della graduatoria d'istituto definitiva della scuola che ha gestito l'inserimento in graduatoria e di riflesso nelle scuole indicate in domanda dalla ricorrente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di III fascia personale ATA negli Istituti scolastici indicati in domanda secondo il punteggio di 22,70 per il profilo assistente amministrativo e di 12,50 per il profilo collaboratore scolastico.

Dichiarare il diritto della ricorrente, ove sussistente, al risarcimento del danno cagionato alla stessa per l'omesso riconoscimento dei titoli di servizio di cui in parte narrativa in considerazione della perdita di opportunità per la stipula di contratti più vantaggiosi e per l'effetto condannare le Amministrazioni convenute al pagamento del risarcimento del danno da valutarsi equativamente tenuto conto dello stipendio tabellare di un assistente amministrativo, ovvero per il minor guadagno a motivo della minor durata delle supplenze e /o nella misura del maggior disagio correlato al

raggiungimento della sede di servizio di eventuale assegnazione della supplenza, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia dal Giudice.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, nella fase di merito, si chiede di voler ordinare alla scuola capofila di esibire i contratti stipulati in vigenza della graduatoria impugnata.

Si esibisce e deposita la documentazione cui si fa riferimento in parte motiva.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che ai sensi dell'art.13. Comma 1, lett. a del DPR 115/2002 il valore della presente controversia è indeterminabile e che la ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, essendo il suo reddito, compreso quello dei familiari conviventi ex art.76 DPR 15/2002 non superiore ad €. 34.585,23, come da dichiarazione che si allega.

Salvis juribus

Enna, 01.09.2021

avv. Anna Vasquez

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Avv. Anna Vasquez attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che tutte le copie informatiche allegate al presente ricorso sono conformi agli originali analogici dai quali sono estratti.

Enna, 01/09/2021

Avv. Anna Vasquez